



COMUNE DI RADDUSA

(Città Metropolitana di Catania)

C.A.P. 95040
C.F. 82001950870
Servizio di tesoreria: C.C.P. 15897952

☎ 095/662060
FAX 095/662982

(Servizi Sociali)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. <u>92</u> del Registro	Oggetto: Approvazione schema di convezione da stipulare con l'Ente Assistenziale "Dolci Ribelli" Società Cooperativa Sociale. Anno 2018
Data <u>10/08/2018</u>	

L'anno duemiladiciotto il giorno dieci del mese di agosto alle ore 17,30
Nella sala della Giunta Municipale, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Municipale.

All'appello risultano:

N.	Cognome e Nome	Qualifica	Presente	Assente
1	Allegra Giovanni	Sindaco		si
2	GIARRIZZO FRANCESCO	Vice Sindaco	si	
3	Incardona Simona Maria	Assessore	si	
4	Pagana Carmela	Assessore	Si	

Partecipa il Segretario Generale: dott. Cataldo La Ferrera

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

La Giunta Municipale

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 08/08/2000;

Vista la legge regionale n. 30 del 23/12/2000;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione;

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità contabile tecnico-amministrativa;
- Il Responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi del art. 49 del D.L.vo n. 267/2000, come recepito dalla L.R. n. 30/2000 hanno espresso parere favorevole.

Vista la proposta di deliberazione n. 32 del 10/08/2018 ed il cui oggetto è trascritto al documento allegato, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; ribadito che la proposta è munita dei pareri prescritti dalle succitate leggi; fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto; con votazione unanime e palese.

Delibera

- 1) **Approvare all'unanimità** la proposta avente l'oggetto ivi indicato.
- 2) Dichiarare, con separata votazione all'unanimità, la deliberazione immediatamente esecutiva.



COMUNE DI RADDUSA

(Città Metropolitana di Catania)

C.A.P. 95040
C.F. 82001950870
Servizio di tesoreria: C.C.P. 15897952

☎ 095/662060
FAX 095/662982

(Servizi Sociali)

N ^o del Registro Data <u>10/08/2018</u>	Approvazione schema di convezione da stipulare con l'Ente Assistenziale "Dolci Ribelli" Società Cooperativa Sociale.- 2018
---	--

Su proposta del Capo Area,

Visto
Marese Giuseppe Corvino

Pareri

Ai sensi del decreto Legislativo n. 267/2000 – come recepito dalla L.R. n. 30/2000

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole.

li

Il Capo Area
Marese Giuseppe Corvino

Per quanto concerne la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole. *IL PRESENTE ATTO AI FINI DELLA COPERTURA FINANZIARIA VENE DEMANDATO alle deduzioni di impiego ed spese.*

Li, 10/08/2018

J. P. M. M. del Usq. U.F.
Il Responsabile del Servizio Finanziario

[Signature]

Proposta di deliberazione n. 32 del 10/08/2018

Oggetto: Approvazione schema di convenzione da stipulare con l'Ente Assistenziale "Dolci Ribelli" Società Cooperativa Sociale.

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

PREMESSO:

CHE nell'ambito dei Servizi Socio-assistenziali che eroga questo ente, occupa un posto di rilevante importanza quello dell'assistenza ai minori garantita attraverso diverse forme di intervento, tra cui quello dell'inserimento in struttura per casi urgenti e previa autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria Minorile;

CHE l'Amministrazione Comunale, in assenza di proprie strutture ed in alternativa alla gestione diretta dei servizi socioassistenziali, deve stipulare convenzioni per la gestione dei servizi di ricovero con Enti del privato sociale debitamente iscritti all'albo Regionale di cui all'art. 26 della citata L.R. n.22/86 o autorizzati al funzionamento a norma del successivo art. 28;

VISTA:

- la legge n. 328/2000 art. 3 che regola la materia dei servizi socio assistenziali che contempla una rilevante importanza all'assistenza ai minori garantita attraverso diverse forme d'intervento, tra cui quello dell'inserimento in struttura per casi urgenti e previa autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria;
- la legge 328/00 che pone i ricoveri fra i livelli Essenziali di assistenza (LEA) e fa obbligo ai Comuni di dare regolare esecuzione a provvedimenti del Tribunale;
- gli articoli 20 e 23 della L.R. n. 22 del 09/05/86, i quali prevedono che i comuni, in assenza di proprie strutture ed in alternativa alla gestione diretta dei servizi socio-assistenziale stipolino convenzione con Enti del privato sociale, debitamente iscritti all'Albo Regionale di cui all'art. 26 della citata legge Regionale 22/86 o autorizzati al funzionamento a norma del successivo art. 28;

RICHIAMATO il provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Catania 412/2014 V.G. con la quale dispone l'inserimento dei minori presso idonea struttura;

DATO ATTO, che il costo del ricovero è posto a carico del bilancio comunale, e successivamente si provvederà a richiedere il contributo alla Regione Siciliana, così come da circolare n. 3 del 22 giugno 2011;

PRESO ATTO che :

- Occorre stipulare apposita convenzione per l'anno 2018 tra questo Comune con gli Enti che gestiscono le Comunità Alloggio per minori;
- in atto risultano ricoverati, i due minori D.A.C e D.A.M., giusto provvedimento del Tribunale dei Minori di Catania 412/2014 V.G presso la struttura di seguito descritta, per cui si rende necessario stipulare apposita convenzione per garantire i rapporti obbligazionari fra le parti;
- **Dolci Ribelli Società Cooperativa Sociale Onlus via Polveriera n 20/A Mascalucia.**

RITENUTO pertanto opportuno procedere a formale stipula di convenzione con lo stesso Ente gestore della Comunità presso cui si trovano ricoverati due minori con retta a parziale carico di questo Comune al fine di garantirne il mantenimento presso la struttura sopra citata, preso atto della nota prot. 798 del 24/01/2018, che si allega ;

VISTO l'allegato schema di convenzione regolante i rapporti tra il Comune di Raddusa e l'Ente gestore di Cooperative per minori, redatto dall'Ufficio " Servizi Sociali" sulla base dell'allegato "D" di cui al D.P.R.S. n. 158/96 e coerentemente a quanto concordato con i legali rappresentanti degli Enti Assistenziali in sede di colloqui finalizzati alla rivisitazione del corrispettivo da erogare ;

DI DARE ATTO ;

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 30 maggio 2018 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2018/2020;
- che, pertanto, a seguito dell'approvazione dello strumento finanziario è possibile impegnare le relative somme dopo l'avvenuta approvazione e sottoscrizione della convenzione;

VISTO lo schema di convenzione approvato con D. P. R. S. n. 158/96 D. P. R. S. n. 158/96;

RITENUTO di dovere approvare con il presente atto lo schema di convenzione così come proposto dalla Regione Sicilia;

TUTTO CIO' PREMESSO

VISTA le legge 142/90 così come recepita dalla L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 267/2000

VISTO l'O.A.EE.LL nella Regione Sicilia;

PROPONE DI DELIBERARE

Per le ragioni espresse in premessa:

- 1) Di approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale che regola i rapporti tra il Comune di Raddusa e l'Ente Gestore di Comunità per minori, redatto dall'Ufficio " Servizi Sociali" sulla base dell'allegato "D" di cui al D. P. R. S. n. 158/96 ;
- 2) Di stipulare apposita convenzione con l'Ente in premessa indicata; .
- 3) Dare atto che la convenzione sarà stipulata dal Responsabile dell'Area 4 .previa assunzione di regolare impegno di spesa sul bilancio 2018, pertanto, il presente atto non necessita di copertura finanziaria demandata al provvedimento di impegno.
- 4) Di stabilire che la convenzione sarà stipulata con la forma della scrittura privata;
- 5) Autorizzare il Capo Area a predisporre tutti gli atti di competenza scaturenti dall'approvazione del presente atto;
- 6) Di dare atto che la presente deliberazione, ai fini dell'adeguata ed informazione, sarà consultabile on- line attraverso il seguente sito istituzionale dell'Ente: www.comuneraddusa.gov.it

Approvato e sottoscritto.
La seduta si chiude alle ore _____

Vico
Il Sindaco
(Prof. Giovanni Allegra)



Il Segretario Comunale

RELATA DI PUBBLICAZIONE
(per 15-30-60 gg.)

Pubblicata sul sito web istituzionale dal 13/08/2018 al _____
Senza opposizione e reclami
Dalla residenza Municipale, li _____

Il Responsabile delle Pubblicazioni
(Giosuè Carastro)

Il Capo Area
(D.ssa Maria Grazia Caruso)

Il Segretario Comunale, vista la relazione del Messo Comunale e del Capo Area

certifica

Che il presente atto è stato pubblicato all'albo Pretorio per quindici (1) giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li _____

Il Segretario Comunale

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Il Presente atto è divenuto esecutivo in data _____

- essendo stata dichiarata l'immediata eseguibilità (art.12 co. 2. L.R.n. 44/91);
- essendo trascorsi 10 gg. dal _____, data inizio pubblicazione (art. 12, c.1, L.R.n.44/91)

Dalla Residenza Municipale, li _____

Il Segretario Comunale

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale, li _____

Il Funzionario Comunale

(1)15 gg. Per quelle ordinarie; 30gg. Per gli Statuti; 60 gg. Per lo schema del Programma Triennale delle Opere Pubbliche.

COMUNE DI RADDUSA

(Città Metropolitana di Catania)

C.A.P. 95040
C.F. 82001950870
Servizio di Tesoreria C.C.P.: 15897952

☎ 095/662060

FAX 095/662982

SCHEMA DI CONVENZIONE

Per regolare i rapporti tra gli Enti locali e gli enti gestori di Comunità-alloggio per minori.

L'anno duemiladiciotto addì _____ del mese di agosto _____

TRA

L'Amministrazione Comunale di Raddusa codice fiscale 82001950870 d'ora in avanti designata con il termine "Ente locale", per la quale interviene la D.ssa Caruso Maria Grazia, nella qualità di Responsabile dei Servizi Sociali, autorizzata alla stipula della presente convenzione con deliberazione di G.M. n. _____ del _____ esecutiva

E

L'Ente assistenziale "Dolci Ribelli" Società Cooperativa Sociale, con sede in Mascalucia Via Polveriera n. 20 A, P.IVA 05408070877, d'ora in avanti nel presente atto designato con il termine di "Ente Contraente", rappresentato dalla Dottoressa Catania Giuseppina, nata a Catania (CT) il 20/08/1973 e residente in Mascalucia (CT) Via del Bosco n. 148, Cod.Fisc.CTNGPP73M60C351X nella qualità di legale rappresentante, della Comunità Alloggio "Dolci Ribelli" Società Cooperativa Sociale iscritta all'Albo Regionale previsto dall'art. 26 della L.R. n. 22/86 per la stipula di convenzioni con i Comuni per l'attuazione dell'assistenza in favore di minori, tipologia comunità alloggio, al n. 4686 e giusto Decreto Ass.to Reg.le n. 2602 del 04/10/2017.

PREMESSO

Che con delibera di G.M. n. _____ del 10 agosto _____, è stato approvato lo schema della convenzione de quo, in aderenza al DPRS 04/06/1996.

Che in virtù del Decreto dell'Assessorato Regionale alla Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro n.1129/S6 del 06/06/2012, con adeguamento ad Agosto 2016;

Che la predetta struttura:

- è regolarmente iscritta all'Albo Regionale al n. 4686, per la specifica tipologia di comunità alloggio per minori, ai sensi dell'art. 26 della L.R. n. 22/1986;
- ha prodotto tutta la documentazione propedeutica alla stipula della convenzione di che trattasi;

Vista la L.R. 09/05/1986 n°22;

Visto il D.P.R. 29/06/1988;

Visto il D.P.R. 04/06/1996 n°158;

Vista la circolare 17/02/2003 n° 2 dell'Assessorato EE.LL.;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO

Art. 1

L'Ente contraente si obbliga ad ospitare nella comunità alloggio per minori, in premessa indicata, avente le caratteristiche appresso specificate, n. 10 minori su n. 10 posti complessivi, su disposizione dell'autorità giudiziaria in minorile adottata nell'ambito delle competenze amministrativa e civile.

Art.2

La Comunità-Alloggio ha una capacità ricettiva di n.10 posti ed ospita esclusivamente minori che abbiano età compresa tra i 14 e i 18 anni.

Nella Comunità possono: eccezionalmente, essere accolti minori di età inferiore agli 14 anni, qualora nella stessa siano ospitati fratelli o sorelle.

Al compimento del 18° anno di età il giovane ospitato deve essere dimesso dalla Comunità. In linea eccezionale e per accertata – obiettiva necessità di completamento del progetto educativo, il giovane può continuare a essere ospitato nella Comunità, previo nulla-osta del competente Tribunale per i minorenni, al quale dovrà essere tempestivamente inoltrata una motivata e documentata richiesta a cura del Responsabile della Comunità e dell'Ufficio di Servizio Sociale del Comune di residenza del minore.

Art.3

Le Comunità - alloggio, inserite nel normale contesto abitativo, sono dotate di locali e servizi preposti dagli standard, determinati con decreto del Presidente della Regione 29 giugno 1988.

Art.4

L'Ente contraente si impegna ad adibire in ogni comunità il seguente personale con rapporto di lavoro subordinato:

- n. 1 operatore sociale responsabile;
- n. 4 educatori professionali;
- n. 1 ausiliario;

nonché, anche se con rapporto di consulenza (prestazione professionale), n.1 psicologo o neuropsichiatria, n. 1 assistente sociale e n. 1 infermiere professionale.

Può, altresì, avvalersi per servizi integrativi della collaborazione di operatori volontari e di obiettori di coscienza.

L'Ente contraente garantisce che tutti gli operatori siano in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento degli interventi educativi previsti nel piano di lavoro, cioè, formazione professionale (diploma di scuola di educazione) o diploma di scuola media superiore e significativa esperienza lavorativa nel settore specifico almeno biennale. L'Ente si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori di cui all'elenco, da allegare alla convenzione ai sensi del successivo art.17; qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'Amministrazione comunale.

L'Ente contraente, inoltre, si impegna a favorire la partecipazione del personale a corsi di formazione ed aggiornamento ai fini di una riqualificazione professionale.

L'Ente contraente deve trasmettere all'Ente locale il curriculum professionale e i certificati di sana e robusta costituzione fisica all'atto della immissione in servizio del personale. Si impegna, inoltre, a verificare che i propri operatori siano in regola con le vigenti norme sanitarie in materia di assistenza ai minori. L'Ente locale si riserva di chiedere all'Ente contraente il certificato generale del casellario giudiziale e di accertare il requisito generale del casellario giudiziale e di accertare il requisito della buona condotta dei singoli operatori.

Art.5

Per effetto della seguente convenzione, nessun rapporto di lavoro subordinato o autonomo viene instaurato tra l'Ente locale ed i singoli operatori dell'ente contraente, il quale con la presente solleva l'Amministrazione comunale da ogni o qualsiasi pretesa che possa essere avanzata dai medesimi e si impegna affinché il personale operante nel servizio, di cui alla presente convenzione, sia in regola con la vigente normativa in materia di lavoro subordinato e autonomo.

Art.6

Nelle Comunità Alloggio dovrà essere instaurata una convivenza il più possibile serena, tendente ad un recupero alla socialità degli ospiti e ad un armonico sviluppo della loro persona.

A tal fine si cureranno in particolare:

- l'assolvimento dell'obbligo scolastico;
- la formazione professionale dei minori aventi età superiore ai 14 anni;
- il collocamento in attività lavorative in apprendistato o in forma produttiva a seconda delle attitudini, delle capacità e delle possibilità di ognuno, mantenendo continui contatti con aziende e datori di lavoro;
- il sostegno psico-pedagogico, come metodo di intervento per il superamento dei momenti critici dei minori ospiti;
- la responsabilizzazione dei minori attraverso possibili modi di partecipazione alla gestione della vita comune;
- l'uso corretto ed attivo del tempo libero, anche mediante escursioni, gite e soggiorni climatici;
- il rapporto libero e responsabile, sostenuto dal servizio sociale, con le famiglie ove ciò si rilevi possibile;
- i contatti con i coetanei di ambo i sessi;
- l'apertura alla realtà sociale (consigli di quartiere, associazioni, etc.).

Art.7

L'Ente contraente si obbliga a stipulare a favore dei minori una assicurazione idonea a coprire i seguenti rischi:

- 1) infortuni subiti dai minori, sia all'interno che all'esterno della comunità, salvo i casi in cui la copertura sia garantita da altre forme di assicurazione obbligatoria;
- 2) danni arrecati dai minori, sia all'interno che all'esterno della comunità.

Art.8

La Cooperativa si impegna a prestare ai minori non soltanto la più scrupolosa assistenza igienico-sanitaria, ma ad effettuare le cure necessarie sia in occasione di malattie specifiche, che in via ordinaria allo scopo di favorire il loro normale ed armonico sviluppo.

Art.10

Ogni minore dovrà essere provvisto di effetti personali, nonché del vestiario decoroso adatto al clima e alle stagioni, nella quantità necessaria e possibilmente scelto dallo stesso minore ed acquistato con l'ausilio degli educatori, a cura e spese dell'Ente contraente.

Art.11

Il trattamento alimentare dei minori dovrà fare riferimento alla tabella dietetica indicata dall'A.S.P. competente per territorio.

Art.12

L'Ente contraente si obbliga a redigere un diario tecnico sull'andamento della vita individuale e di gruppo dei minori ed accettare la collaborazione ed il coordinamento del servizio sociale dell'ente locale.

L'Ente contraente è tenuto altresì a trasmettere periodicamente all'Autorità giudiziaria minorile, nonché al servizio sociale del Comune di residenza del minore, informazioni sul comportamento di ogni minore, sulle relazioni con la famiglia e con i compagni, sul profitto a scuola o nel lavoro ed in genere sul grado di riadattamento raggiunto.

L'Ente locale si riserva la facoltà di visitare le comunità in qualsiasi momento a mezzo del proprio servizio sociale.

Analogia facoltà è attribuita al servizio sociale dei comuni di residenza dei minori.

E', altresì, facoltà dell'ente locale di formulare proposte operative sull'organizzazione ed attuazione dei servizi previsti dalla presente convenzione.

Art.13

L'Ente locale, come rimborso delle spese di gestione, calcolate in base agli oneri fissi a carico dell'Ente gestore (spese per il personale, manutenzione e fitto o valore locativo dei locali, spese generali e spese di mantenimento degli ospiti), corrisponde all'Ente contraente giusto Decreto dell'Assessorato Regionale alla Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro n.1129/S6 del 06/06/2012 e successivi adeguamenti ISTAT:

- a) un compenso fisso mensile di €. 1.516,58
- b) Retta giornaliera di €. 26,06 per ogni giorno di effettiva presenza.

Art.14

Gli oneri di gestione indicati nel precedente art.13 sono annualmente adeguati, in relazione ad eventuali variazioni degli elementi ISTAT di variazione media dei prezzi al consumo.

Art.15

La vigilanza e il controllo sui servizi della presente convenzione è esercitata in via ordinaria dall'ente locale e, in via straordinaria, dall'Assessorato regionale degli enti locali.

Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente il termine assegnato, l'ente locale ha facoltà di sospendere la convenzione.

La convenzione sarà comunque sospesa e successivamente risolta, dopo la contestazione da parte dell'Ente Locale cui non abbia fatto seguito la rimozione delle inadempienze entro il termine assegnato, nei seguenti casi:

- a) cambiamenti di gestione della comunità-alloggio o significative variazioni degli elementi che caratterizzano la sua struttura od il personale;
- b) deficienze ed irregolarità nella conduzione del servizio che pregiudichino il raggiungimento delle finalità educativo-assistenziali del servizio medesimo;

- c) mancato rispetto delle clausole della convenzione secondo le regole della normale correttezza anche sotto il profilo amministrativo-contabile.

Art.16

Durata della convenzione

La presente convenzione ha la durata di mesi 9 a decorrere dal 01.01.2018 al 30 09.2018.

Art.17

L'Ente ha l'obbligo di produrre all'atto della sottoscrizione :

- la certificazione di cui alle leggi nn. 1423/75, 936/82 e successive disposizioni ed integrazioni relativamente al legale rappresentante e ai componenti del consiglio d amministrazione;
- il decreto di iscrizione all'albo regionale sezione minori, tipologia Comunità Alloggio, in applicazione dell'art. 26 della legge regionale n. 22/86;
- l'elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio.

Art.18

La presente convenzione, sarà sottoposta a cura e spese dell'Ente contraente alla registrazione fiscale, a norma delle vigenti disposizioni di legge, in caso d'uso. Sono parimenti a carico dell'Ente contraente le spese occorrenti.

Art.19

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme del Codice Civile.

Art.20

Gli effetti giuridici della presente convenzione decorrono dalla data di sottoscrizione per l'Ente contraente.

Per eventuali controversie, il foro competente è Caltagirone

Previa lettura e conferma, le parti dichiarano di approvare il presente atto che corrisponde in tutto alla loro volontà e si sottoscrivono come appresso.

L'Ente Contraente

Il Capo Area